
Ordinanza di procedura

dell'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (OAD FSA/FSN)

OP OAD FSA/FSN

L'Assemblea generale dell'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (in seguito «OAD») adotta la seguente ordinanza di procedura, giusta l'art. 45 cpv. 6 dello statuto OAD (in seguito «statuto»).

I. Disposizioni generali

A. Oggetto

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹Questa Ordinanza di procedura disciplina, in esecuzione e ad integrazione dello statuto, le procedure di esclusione, di inchiesta, disciplinari e di ricorso giusta gli artt. 8 e 45 segg. dello statuto.

²L'Ordinanza di procedura si applica agli organi dell'OAD nonché ad ogni intermediario finanziario ad esso affiliato.

B. Disposizioni generali di procedura

Art. 2 Diritto di essere sentito

Il diritto di essere sentito è garantito. Nella procedura la parte interessata ha segnatamente i seguenti diritti:

- a) il diritto di addurre allegazioni di fatto e di diritto;
- b) il diritto di consultare gli atti;
- c) il diritto di partecipare alle udienze ed alle assunzioni delle prove;
- d) il diritto di essere patrocinato.

Art. 3 Principio di proporzionalità

Vige il principio di proporzionalità.

Art. 4 Principio della buona fede

Tutte le parti coinvolte nella procedura devono comportarsi secondo il principio della buona fede.

Art. 5 Obblighi di collaborazione

¹L'intermediario finanziario è tenuto a collaborare alle procedure di esclusione, d'inchiesta e disciplinari. Egli assume parimenti la responsabilità per la collaborazione da parte della persona annunciata presso di lui.

²Se sussistono indizi che ulteriori incarti potrebbero essere connessi all'attività di intermediario finanziario, anche questi devono essere segnalati.

Art. 6 Consultazione degli atti da parte di terzi

¹I terzi non sono autorizzati a consultare gli atti.

²Qualora sussista un interesse scientifico, il presidente può autorizzare la consultazione degli atti, a condizione che non venga lesa alcun interesse legittimo.

Art. 7 Sospensione dei termini

Alla sospensione dei termini si applica per analogia l'art. 145 cpv. 1 CPC.

C. Decisioni e segreteria

Art. 8 Lingua

¹Le lingue della procedura sono il tedesco, il francese e l'italiano. La procedura viene condotta nella lingua dell'intermediario finanziario coinvolto, salvo che quest'ultimo rilasci il suo consenso scritto affinché la stessa venga condotta in un'altra lingua.

²Il presidente o il comitato possono ordinare che tutti i documenti e gli elementi probatori inoltrati in lingua originale dall'intermediario finanziario debbano essere provvisti di una traduzione autenticata nella lingua della procedura.

Art. 9 Organizzazione del segretariato

Sotto la vigilanza del presidente, il segretario generale esercita un controllo sulle pratiche pendenti innanzi al presidente, ai controllori e agli incaricati delle inchieste, al comitato e al tribunale arbitrale, assegna agli stessi un numero d'ordine, registra l'identità delle parti della procedura, il suo oggetto, la data di apertura e di evasione della pratica, così come l'esito della procedura.

Art. 10 Distinta degli atti e verbale

¹Durante tutta la procedura, inclusa la procedura di esclusione ai sensi dell'art. 8 dello statuto e la procedura d'inchiesta e disciplinare ai sensi degli artt. art. 24 segg., è tenuta una distinta degli atti. Nelle procedure senza inchiesta una distinta degli atti è allestita unicamente se ciò è stato ordinato dal presidente. Gli atti devono in ogni caso essere schedati e conservati per dieci anni dall'ultimo atto giuridico vincolante.

²In particolare, ordinanze, decisioni, memorie dell'intermediario finanziario nonché udienze e citazioni devono figurare nella distinta degli atti.

³Durante gli interrogatori devono essere verbalizzati il contenuto essenziale delle domande e delle risposte e, a richiesta di una parte, altre dichiarazioni. Il verbale deve essere sottoscritto da un lato dalla persona interrogata e, dall'altro, dalla persona che conduce l'interrogatorio e, se del caso, dal verbalizzante.

⁴Per l'allestimento del verbale si può far capo a un ausiliario.

Art. 11 Notifica delle ordinanze e delle decisioni

¹La procedura è aperta dal presidente.

²La procedura può essere chiusa solo mediante una decisione del presidente o del comitato.

³Le ordinanze e le decisioni devono essere comunicate alla parte interessata in forma scritta.

⁴Destinatario è di norma il socio passivo. Nel caso di un'affiliazione collettiva, la decisione è notificata al responsabile LRD con effetto per tutti gli intermediari finanziari affiliati collettivamente. Nel caso di una società di persone, la decisione è notificata al responsabile LRD con effetto per tutti i soci. Se solo singoli intermediari finanziari affiliati collettivamente o solo singoli soci sono toccati dall'effetto dell'ordinanza o della decisione, saranno espressamente specificati nella decisione.

⁵Le ordinanze e le decisioni possono concernere anche le persone annunciate.

⁶Le ordinanze e le decisioni del presidente sono notificate nel dispositivo, a meno che i regolamenti non dispongano altrimenti; le ordinanze e decisioni del comitato possono essere notificate solo nel dispositivo. In caso di ordinanze che disciplinano la procedura come pure di decisioni di abbandono non è necessaria alcuna motivazione.

⁷Su richiesta scritta dell'intermediario finanziario entro 10 giorni, dovrà essere fatta pervenire una motivazione. Le spese connesse alla redazione della motivazione sono a carico dell'intermediario finanziario.

⁸Le notifiche avvengono per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 Comunicazione delle decisioni

¹Le memorie dell'intermediario finanziario al presidente o al comitato devono essere inviate per raccomandata al rispettivo organo.

² Le decisioni passate in giudicato del presidente, del comitato e i lodi del tribunale arbitrale possono essere portate a conoscenza del comitato nonché dei controllori e degli incaricati delle inchieste.

Art. 13 Raccolta delle decisioni

Le decisioni passate in giudicato del presidente, del comitato e i lodi del tribunale arbitrale possono essere riunite in ordine cronologico in una raccolta.

Art. 14 Pubblicazione delle decisioni

Il comitato decide se pubblicare le decisioni. Le pubblicazioni avvengono in forma completamente anonimizzata.

II. Apertura della procedura e direzione del procedimento

Art. 15 Apertura

¹L'OAD può aprire in qualsiasi momento un procedimento nei confronti di un intermediario finanziario.

²In particolare, il procedimento è aperto dal presidente,

- a) se sulla base di un controllo o altre informazioni giunte a conoscenza dell'OAD vi sono indizi che un intermediario finanziario o la persona annunciata possa aver violato la LRD, lo statuto, il regolamento OAD o ogni altra norma imperativa dell'OAD (di seguito, denominati congiuntamente "regolamenti");
- b) qualora vi sia una denuncia scritta motivata;

- c) su istanza motivata di un membro del comitato, di un controllore o di un incaricato dell'inchiesta;
- d) se vi è il sospetto che un intermediario finanziario non soddisfa più i requisiti per l'affiliazione;
- e) se la parte interessata da una decisione in un caso bagatellare ai sensi dell'art. 45^{bis} cpv. 4 dello Statuto formula opposizione motivata al presidente.

Art. 16 Direzione del procedimento

Il presidente dirige il procedimento, salvo che i regolamenti non prevedano un'altra competenza.

Art. 17 Denuncia

¹Il denunciante riceve una conferma di ricezione della sua denuncia. Egli non ha alcun altro diritto procedurale.

²Se una denuncia non dovesse essere chiara o se non è chiaro quali siano le censure mosse nei confronti dell'intermediario finanziario, il presidente può chiedere un chiarimento o un complemento.

³Nel caso di denunce o proposte manifestamente infondate il presidente emana una decisione di non luogo a procedere.

III. Procedura senza incaricato dell'inchiesta

Art. 18 Caso d'applicazione

¹Qualora la fattispecie sia sufficientemente chiara e non necessiti ulteriori approfondimenti, il presidente emana un'ordinanza d'apertura di una procedura senza designazione di un incaricato dell'inchiesta.

²La procedura senza incaricato dell'inchiesta è diretta dal presidente.

Art. 19 Ordinanza d'apertura

L'ordinanza d'apertura di una procedura senza incaricato dell'inchiesta contiene, oltre alla designazione dell'intermediario finanziario, anche la designazione delle persone annunciate che devono essere coinvolte nella procedura, così come le seguenti indicazioni:

- a) un riassunto della fattispecie che ha portato all'apertura del procedimento;
- b) le mancanze rimproverate all'intermediario finanziario;
- c) l'indicazione del diritto dell'intermediario finanziario di chiedere una procedura con designazione di un incaricato dell'inchiesta;
- d) l'indicazione che, dopo ricezione della sua presa di posizione o dopo audizione, possono essere designati uno o più incaricati dell'inchiesta;
- e) l'invito all'intermediario finanziario ad inoltrare una presa di posizione entro un determinato termine oppure la citazione a comparire per essere sentito.

Art. 20 Presa di posizione dell'intermediario finanziario

¹L'intermediario finanziario può prendere posizione sull'ordinanza d'apertura, sia per iscritto, sia in occasione di un'audizione; in particolare può esigere un'inchiesta secondo gli artt. 24 segg.

²Se l'intermediario finanziario esige una procedura con incaricato dell'inchiesta, il presidente procede ai sensi degli artt. 27 segg.

Art. 21 Chiusura della procedura (decisione del presidente)

¹Dopo la ricezione della presa di posizione dell'intermediario finanziario o dopo la sua audizione, il presidente decide in merito:

- a) all'abbandono del procedimento, o
- b) alla pronuncia di un avvertimento, o
- c) alla pronuncia di un ammonimento, o
- d) alla comminazione di una multa fino a CHF 10'000 con o senza ammonimento o
- e) all'applicazione di misure ai sensi dell'art. 46 cpv. 5 lett. c), d) ed e) dello statuto o
- f) una richiesta motivata al comitato, accompagnata dagli atti dell'incarto, di emanazione di sanzioni ulteriori o
- g) alla conversione della procedura in una procedura con incaricato dell'inchiesta ai sensi degli artt. 24 segg.

²Di principio il presidente decide sui costi. Nei casi di cui al cpv. 1 lett f) e g) i costi saranno aggiunti a quelli della decisione di merito.

Art. 22 Intimazione

¹La decisione è intimata all'intermediario finanziario per iscritto e senza motivazione.

²L'intermediario finanziario può richiedere una motivazione secondo l'art. 11 cpv. 7.

³Se il presidente chiede la pronuncia di sanzioni ulteriori, la decisione dev'essere motivata e sottoposta al comitato.

⁴Se il presidente ordina un'inchiesta, la procedura con incaricato dell'inchiesta è aperta con ordinanza d'apertura separata ai sensi degli artt. 26 segg.

Art. 23 Opposizione

¹Un'opposizione contro la decisione del presidente è possibile solo se la parte interessata ha precedentemente richiesto una motivazione secondo l'art. 11 cpv. 7.

²Contro la decisione motivata del presidente l'intermediario finanziario, entro 20 giorni dall'intimazione, può interporre opposizione al comitato.

³Se è stata interposta opposizione, la competenza è automaticamente trasferita al comitato (art. 35 cpv. 3). L'apertura di una procedura davanti alla commissione disciplinare è disciplinata dall'art. 35 seg.

IV. Procedura con incaricato dell'inchiesta

A. Designazione di un incaricato dell'inchiesta

Art. 24 Caso d'applicazione

Qualora la fattispecie non sia sufficientemente accertata o qualora l'intermediario finanziario esiga un'inchiesta, il presidente designa un incaricato dell'inchiesta mediante un'ordinanza d'apertura secondo l'art. 26.

Art. 25 Incaricato dell'inchiesta

¹Il presidente designa un incaricato dell'inchiesta, di regola scegliendolo dalla cerchia dei controllori. Egli può eccezionalmente designare un terzo quale incaricato dell'inchiesta.

²Se necessario in considerazione dei fatti da accertare, il presidente, di sua iniziativa o su richiesta dell'incaricato dell'inchiesta designato originariamente, nomina altri incaricati dell'inchiesta (di seguito "incaricato dell'inchiesta", a prescindere dal fatto che si tratti di una o più persone).

³Nel caso di nomina contemporanea di più incaricati dell'inchiesta, il presidente designa l'incaricato dell'inchiesta preposto alla conduzione della stessa. Altrimenti l'incaricato dell'inchiesta nominato originariamente assume questa funzione.

Art. 26 Ordinanza d'apertura

¹L'ordinanza d'apertura di una procedura con incaricato dell'inchiesta contiene, oltre alla designazione dell'intermediario finanziario, anche la designazione delle persone annunciate che devono essere coinvolte nella procedura, così come le seguenti indicazioni:

- a) un riassunto della fattispecie che ha portato all'apertura della procedura;
- b) le manchevolezze rimproverate all'intermediario finanziario;
- c) Il nome dell'incaricato dell'inchiesta.

²L'ordinanza d'apertura è intimata all'intermediario finanziario e all'incaricato dell'inchiesta.

B. Conduzione dell'inchiesta

Art. 27 Obiettivo dell'inchiesta

Obiettivo dell'inchiesta è l'accertamento dei fatti rilevanti che serviranno al comitato quale base decisionale.

Art. 28 Conduzione dell'inchiesta

¹L'incaricato dell'inchiesta dirige l'inchiesta e decide i provvedimenti istruttori e il loro ordine cronologico. Egli è responsabile della decisione sulle domande di proroga dei termini.

²L'incaricato dell'inchiesta tratta la pratica celermente. L'inchiesta deve di norma essere chiusa in tre mesi.

³L'incaricato dell'inchiesta orienta costantemente il segretariato generale, mediante notificazione di una copia dei documenti in esame, su tutti i passi della procedura.

Art. 29 Libertà dell'incaricato dell'inchiesta

L'incaricato dell'inchiesta non è legato alla fattispecie o ad una valutazione giuridica secondo l'ordinanza d'apertura. Se l'inchiesta fa sorgere altri sospetti, egli può ampliarne il campo nel rispetto del principio di proporzionalità, orientando il presidente e l'intermediario finanziario in proposito.

Art. 30 Atti istruttori

¹L'incaricato dell'inchiesta può condurre l'inchiesta nei locali professionali dell'intermediario finanziario.

²L'incaricato dell'inchiesta può in particolare assumere le seguenti prove e acquisirle agli atti:

- a) rapporto scritto dell'intermediario finanziario in esame;
- b) audizione dell'intermediario finanziario o della persona annunciata;
- c) dichiarazioni scritte e orali dei collaboratori dell'intermediario finanziario;
- d) incarti dell'intermediario finanziario;
- e) perizie;
- f) sopralluoghi;
- g) testimonianze.

³Gli incarti procedurali, comprese le decisioni adottate in procedure anteriori nonché i documenti personali dell'intermediario finanziario come i documenti relativi alla sua affiliazione ed alla sua formazione, i rapporti annuali o di controllo, possono essere acquisiti agli atti.

Art. 31 Obbligo di edizione degli atti

¹L'intermediario finanziario è obbligato a presentare e a consegnare all'incaricato dell'inchiesta tutti gli atti, in particolare gli incarti assoggettati alla LRD, i documenti e i dati in qualsivoglia forma. ...

²Tutti i documenti inerenti agli incarti assoggettati alla LRD che si trovano nelle mani di terzi devono essere consegnati e presentati all'incaricato dell'inchiesta. Nel caso in cui questi documenti fossero stati sequestrati dall'autorità inquirente penale, l'intermediario finanziario è tenuto a collaborare affinché l'incaricato dell'inchiesta possa cionondimeno consultarli.

³Con il consenso dell'incaricato dell'inchiesta, al posto degli originali l'intermediario finanziario può consegnare copie degli atti da lui realizzate a proprie spese.

Art. 32 Estensione della procedura a un altro intermediario finanziario

¹Qualora dall'inchiesta dovesse emergere il sospetto che un altro intermediario finanziario affiliato all'OAD o una persona annunciata potrebbe aver violato la LRD o i regolamenti dell'OAD, l'incaricato dell'inchiesta ne fa rapporto al presidente. Egli può proporre di estendere la procedura.

²Il presidente procede secondo gli artt. 15 segg.

C. Chiusura dell'inchiesta

Art. 33 Rapporto finale dell'incaricato dell'inchiesta

¹L'inchiesta è chiusa con un rapporto finale, il quale contiene la fattispecie, un breve riassunto

dell'inchiesta e, se del caso, le mancanze rimproverate all'intermediario finanziario. Il rapporto finale è firmato dall'incaricato dell'inchiesta.

²Il rapporto finale, unitamente all'intero dossier, è trasmesso al comitato.

V. Procedura davanti al comitato

A. Disposizioni generali

Art. 34 Competenza

La competenza del comitato è disciplinata dallo statuto, in particolare dall'art. 32 dello statuto.

Art. 35 Entrata in materia

¹L'entrata in materia del procedimento da parte del comitato avviene mediante ordinanza d'apertura del presidente.

²Se è stata condotta una procedura senza incaricato dell'inchiesta, nel caso dell'art. 21 cpv. 1 lett. f), il presidente presenta al comitato una richiesta motivata di comminare sanzioni ulteriori, accompagnata dagli atti dell'inchiesta.

³In caso di opposizione ai sensi dell'art. 23, il presidente presenta al comitato la propria decisione di giudizio accompagnata dagli atti dell'inchiesta.

⁴Se è stata condotta una procedura con incaricato dell'inchiesta, il presidente presenta al comitato il rapporto finale dell'incaricato dell'inchiesta conformemente all'art. 33, unitamente agli atti dell'inchiesta e a eventuali ulteriori atti rilevanti.

Art. 36 Poteri del presidente

¹Il presidente dirige la procedura. Su indicazione del presidente, disposizioni procedurali di natura formale possono essere evase dal segretariato generale.

²Per la trattazione delle pratiche e per le proposte egli può designare un membro del comitato come relatore.

B. Procedura

Art. 37 Modalità della procedura

¹La procedura si svolge di regola in forma scritta. Il presidente del comitato può ordinare un'udienza.

²Le udienze non sono pubbliche.

Art. 38 Conduzione o complemento d'inchiesta

¹Se s'impone la conduzione di un'inchiesta, il comitato può rinviare gli atti al presidente a tal fine. In questi casi il presidente procede giusta gli artt. 24 segg. e informa in proposito l'intermediario finanziario nell'ordinanza d'apertura.

²Se s'impone un complemento d'inchiesta, il comitato può rinviare gli atti all'incaricato dell'inchiesta o assumere essa stessa dei mezzi di prova. In caso di rinvio all'incaricato dell'inchiesta,

questi consegna direttamente al comitato i complementi senza redigere un nuovo rapporto finale.

Art. 39 Presa di posizione dell'intermediario finanziario

¹Il rapporto finale dell'incaricato dell'inchiesta è intimato all'intermediario finanziario dal presidente. Contestualmente, all'intermediario finanziario è fissato un termine di 30 giorni per prendere posizione per iscritto, incluso il diritto di chiedere l'acquisizione di prove supplementari. L'intermediario finanziario può inoltre essere invitato a comparire innanzi al comitato per essere sentito.

²Se sono assunti nuovi mezzi di prova, all'intermediario finanziario è conferito il diritto di prendere posizione sui nuovi mezzi di prova entro un termine di 30 giorni.

³Nell'eventualità di un'entrata in materia a seguito di un rinvio secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. f) o di un'opposizione secondo l'art. 23, il presidente fissa all'intermediario finanziario un termine di 30 giorni per prendere posizione. La fissazione del termine è comprensiva di un breve riassunto della fattispecie.

Art. 40 Deliberazione e decisione

¹Le decisioni sono prese a maggioranza semplice previa deliberazione a porte chiuse o per mezzo di circolare. La partecipazione al voto è obbligatoria.

²Il comitato può in particolare decidere di

- a) abbandonare la procedura,
- b) pronunciare un avvertimento,
- c) pronunciare un ammonimento
- d) comminare una multa fino a CHF 100'000 con o senza ammonimento,
- e) ordinare misure giusta l'art. 46 cpv. 5 lett. c), d) o e) dello Statuto,
- f) escludere un intermediario finanziario.

³Il comitato, nella valutazione giuridica e nell'elaborazione delle decisioni, non è vincolato alle constatazioni dell'incaricato dell'inchiesta e alle proposte del presidente o dell'intermediario finanziario. Esso apprezza liberamente le prove.

Art. 41 Decisione di abbandono

¹Se il comitato giunge alla conclusione che i presupposti oggettivi di una violazione non sono adempiuti, pronuncia l'abbandono e precisa nel dispositivo della sua decisione l'assenza di un'infrazione disciplinare.

²In caso di prescrizione nel dispositivo è precisato che la procedura è stata abbandonata per questo motivo senza che vi sia stato un esame di merito delle censure mosse.

Art. 42 Costi

Il comitato decide sui costi dell'intera procedura.

Art. 43 Comunicazione

La decisione è comunicata alla FINMA e alle altre autorità competenti secondo quanto previsto dallo statuto e dalle disposizioni legali.

VI. Procedura di esclusione secondo l'art. 8 dello statuto

Art. 44 Competenza

Il comitato decide sull'esclusione secondo l'art. 8 dello statuto.

Art. 44^{bis} Apertura della procedura e Svolgimento della procedura

¹ La procedura è aperta dal presidente con l'ordinanza d'apertura nell'ambito della procedura di esclusione.

² L'ordinanza d'apertura nell'ambito della procedura di esclusione contiene, oltre alla designazione dell'intermediario finanziario, le seguenti indicazioni:

- a) un riassunto della fattispecie che ha dato adito alla procedura,
- b) l'assenza delle condizioni di affiliazione, risp. i crediti esigibili non pagati nonostante richiamo.

³ L'ordinanza d'apertura è intimata all'intermediario finanziario.

⁴ L'intermediario finanziario può prendere posizione sull'ordinanza d'apertura entro 30 giorni dall'intimazione. Il presidente può ordinare un'audizione.

⁵ Il comitato decide sull'esclusione. Nell'eventualità di un'esclusione viene emanata una decisione motivata, comprensiva della decisione sui costi. Se non viene pronunciata l'esclusione, viene emanata una decisione senza motivazione. Se i costi sono integralmente o parzialmente posti a carico dell'intermediario finanziario, la decisione deve essere motivata per quanto concerne i costi.

Art. 44^{ter} Rimedi di diritto

Contro la decisione di esclusione motivata o contro la decisione sui costi l'intermediario finanziario può inoltrare ricorso al tribunale arbitrale, entro 30 giorni dalla notifica.

VII. Riesame

Art. 45 Riesame e riattivazione della procedura

¹ Il presidente, rispettivamente il comitato, può riesaminare le decisioni e le ordinanze in particolare su richiesta dell'intermediario finanziario fino al passaggio in giudicato delle medesime. Il presidente, rispettivamente il comitato, decide anche sui costi e sulle ripetibili.

² La domanda di riesame ha effetto sospensivo solo se il presidente, risp. il comitato, lo conferisce.

³ Una procedura conclusasi con un'ordinanza di abbandono può essere riattivata, qualora emergessero nuovi indizi.

VIII. Ricorso al tribunale arbitrale

Art. 46 Ammissibilità

Il ricorso al tribunale arbitrale è ammissibile contro decisioni del comitato

- a) concernenti l'esclusione di un membro secondo l'articolo 8 dello statuto;
- b) che contengono una sanzione, inclusa l'esclusione per motivi disciplinari
- c) che sono impugnate limitatamente alla questione dei costi;
- d) che contengono una misura di sorveglianza secondo l'art. 44 cpv. 2 dello Statuto.

Art. 47 Istanza di ricorso

Istanza di ricorso è il tribunale arbitrale OAD.

Art. 48 Disposizioni applicabili

Al tribunale arbitrale si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento del tribunale arbitrale.

IX. Spese processuali

Art. 49 Principio

A copertura degli oneri insorti nelle procedure condotte sulla scorta dello statuto e di questo regolamento, possono essere imputati i seguenti costi (cfr. art. 46 cpv. 9 dello Statuto e il regolamento sulle tasse separato):

- a) le spese processuali a copertura degli oneri di tutti gli organi OAD nell'ambito della procedura davanti al presidente, della procedura d'inchiesta, della procedura davanti al comitato e della procedura di esclusione;
- b) i disborsi, in particolare le indennità per i testimoni ed i periti;
- c) i costi.

Art. 50 Ammontare delle spese processuali

L'ammontare delle spese processuali è in linea di massima commisurato al lavoro. In singoli casi si può derogare a tale principio con un'adeguata motivazione.

Art. 51 Ripartizione dei costi in caso di ammonimento o in caso di sanzionamento e adozione di misure

In caso di ammonimento, sanzionamento o adozione di misure, i costi sono posti a carico dell'intermediario finanziario, tenuto conto della responsabilità, della sua colpa e del suo comportamento durante la procedura.

Art. 52 Ripartizione dei costi in caso di abbandono

Se la procedura è abbandonata, l'OAD deve sopportarne i costi, salvo se l'intermediario finanziario ha provocato l'apertura del procedimento con il suo comportamento oppure se intralcia o ritarda la conduzione dell'inchiesta risp. della procedura. In questo caso il presidente o il comitato fissa la ripartizione dei costi, tenuto conto di tutte le circostanze.

X. Disposizioni finali e transitorie

Art. 53 Utilizzo della forma maschile

La forma maschile utilizzata nella presente Ordinanza di procedura comprende la forma femminile.

Art. 54 Rappresentanza del presidente

Qualora il presidente fosse impossibilitato, il vice-presidente agisce al suo posto.

Art. 55 Entrata in vigore

Questa Ordinanza di procedura è stata approvata dal comitato il 28 febbraio 2023, mentre

l'assemblea sociale ne ha preso conoscenza ed ha espresso il suo accordo il 28 marzo 2023. Essa entra in vigore il 1° aprile 2023 e sostituisce con effetto a partire da tale data l'Ordinanza di procedura del 6 luglio 2021, entrato in vigore il 15 luglio 2021. Le disposizioni di questa Ordinanza di procedura sono applicabili alle procedure le cui ordinanze d'apertura sono state emanate il giorno dell'entrata in vigore o successivamente.

Art. 56 Procedure pendenti

¹Per le procedure pendenti ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 35 prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza di procedura, si applicano le disposizioni dell'Ordinanza di procedura del 6 luglio 2021, entrato in vigore il 15 luglio 2021. Si applica invece, non appena disponibile il rapporto finale definitivo, la presente Ordinanza di procedura qualora l'inchiesta non sia ancora conclusa al momento dell'entrata in vigore della stessa.


²Entro due mesi dall'entrata in vigore della nuova Ordinanza di procedura, l'intermediario finanziario può chiedere, in forma scritta, l'assoggettamento di una procedura pendente alle nuove disposizioni conformemente all'art. 55 dello Statuto.

Berna, il 27 giugno 2023

Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai

Peter Lutz

Presidente



Federazione Svizzera degli Avvocati

Nicolas Ramelet

Segretario generale a.i.



Matthias Miescher

Vicepresidente



Federazione Svizzera dei Notai

René Rall

Segretario generale



Franz Stämpfli

Presidente

Oliver Reinhardt

Segretario generale

